



**Regione Piemonte**  
Provincia del VERBANO CUSIO OSSOLA  
Comune di ANTRONA SCHIERANCO  
Via S. MARIA N° 3 – 28841 ANTRONA SCHIERANCO

Tel Uffici 0324 51805  
C.F. 83001330030

E-Mail [municipio@comune.antronaschieranco.vb.it](mailto:municipio@comune.antronaschieranco.vb.it)

Fax 0324 575953  
P.IVA 00524500030

  
**REGIONE  
PIEMONTE**  
Regione Piemonte

**Ordinanza n. 03 del 02.02.2026**

**Istituzione di divieto temporaneo di circolazione e di sosta per test auto rally**

**IL SINDACO**

**Considerata** la necessità di vietare temporaneamente la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area sotto indicata del territorio comunale, tenuto conto della seguente richiesta:

Richiedente	LUCA SUCCI	Protocollo	304	Data	29.01.2026
in nome e per conto	SOCIETA' L2MS SRL				
Località	Strada comunale lago di Antrona, tratto tra il Bar ristorante "Chalet" e la strada a destra prima del "Ristorante Lago Pineta", compreso piazzale davanti a magazzino comunale.				
Periodo di validità	Lunedì 16 febbraio 2026				
Orario di validità	dalle ore 9.00 alle ore 12:00 e dalle ore 13.00 alle ore 17.00				
Motivo	Test con auto da rally				

**Visti** il Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs n. 285/92 e s.m.e.i., ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. n. 495/92 e s.m.e.i.;

**Ritenuto** che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

**Visti** il D.Lgs n. 267/00 e s.m.e.i. nonché la Legge n. 127/97 e s.m.e.i.;

**ORDINA**

1. **L'istituzione del divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata**, per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, della seguente area del territorio comunale per il tempo sotto indicato:

Località	Strada comunale lago di Antrona, tratto tra il Bar ristorante "Chalet" e la strada a destra prima del "Ristorante Lago Pineta", compreso piazzale davanti a magazzino comunale.
Periodo di validità	LUNEDÌ 16 FEBBRAIO 2026
Orario di validità	DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12:00 E DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 17.00

2. **La apposizione della segnaletica stradale** prevista dal D.M. 10.07.02, da posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali, rammentando che tale apposizione dovrà essere ultimata almeno quarantotto ore prima dell'entrata in vigore del presente atto. Tale apposizione dovrà essere effettuata a cura del richiedente, che dovrà altresì avere cura di mantenere in perfetta efficienza la stessa, durante tutto il periodo di validità del presente provvedimento. Dovrà essere inoltre garantita la vigilanza da parte del richiedente di qualsiasi accesso pedonale / sentieristico in affaccio alla strada suddetta.

Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle Forze di Polizia nonché dei veicoli in servizio di emergenza i cui conducenti, tuttavia, saranno tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

Il Responsabile dell'Ufficio Messi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna ai seguenti soggetti:

- Stazione Carabinieri di Villadossola;
- Commissariato di Pubblica Sicurezza di Domodossola;
- Ufficio della Prefettura UTG di Verbania

A norma dell'art. 3, c. 4, della L. n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per

incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al TAR del Piemonte.

In relazione al disposto dell'art. 37, c. 3, del D.Lgs n. 285/92 e s.m.e.i. sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.e.i.

A norma dell'art. 8 della succitata L. n. 241/90 e s.m.e.i., si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Sindaco Borsotti Franco. Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Antrona Schieranco lì, 02.02.2026

F.TO IN ORIGINALE  
IL SINDACO  
BORSOTTI FRANCO